



11607-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 14/12/2017

ADET TONI NOVIK
ROSA ANNA SARACENO
PALMA TALERICO
RAFFAELLO MAGI
LUIGI BARONE

- Presidente - Sent. n. sez. 1385/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.15153/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

B	nato	a MANTOVA
E	nato	CASERTA
M	nato	a MIRANDOLA

avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO
che ha concluso per

Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi.

Udito il difensore

L'avvocato BOLOGNESI DARIO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede
l'accoglimento.

L'avvocato DELAINI DANIELE insiste nei motivi e chiede l'annullamento della
sentenza.

L'avvocato GAVIOLI MAURO si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

L'avvocato RUGGERINI PIERTACITO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede



l'accoglimento.

L'avvocato GOLA GIAMPIERO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 novembre 2015, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Mantova dichiarava B _____, E _____ e M _____ responsabili, in concorso, dei reati di omicidio volontario aggravato ai danni di BO _____ (capo A della rubrica) e di occultamento del cadavere (capo B della rubrica) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante di avere agito con crudeltà, concesse in favore del solo B _____ le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti (premeditazione, motivi futili, l'aver approfittato di circostanze di tempo e inerenti alla persona della vittima tali da ostacolarne la difesa, abuso di relazioni domestiche) operata la riduzione per la scelta del rito, condannava il B _____ alla pena di anni diciassette, mesi quattro di reclusione, l'E _____ e il M _____ alla pena di anni trenta, ciascuno, e alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, liquidate complessivamente e in via definitiva in €. 25.000,00 in favore di Be _____ e in €. 10.000,00 in favore di P _____, e alla rifusione delle spese sostenute dalle stesse per la costituzione e la difesa.

2. Con pronuncia resa in data 21 ottobre 2016, la Corte di Assise di appello di Brescia escludeva per tutti gli imputati l'aggravante dei futili motivi e, concesse all'E _____, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle residue aggravanti, rideterminava la pena inflitta al predetto in anni diciassette, mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.

I giudici di merito ritenevano gli imputati responsabili dei reati loro ascritti in concorso sulla base delle dichiarazioni rese da B _____ nel corso dell'interrogatorio davanti ai Pubblici Ministeri procedenti in data 10 e 11 dicembre 2014 e nel corso dell'interrogatorio reso davanti al Giudice per le indagini preliminari del 12 dicembre 2014 in quanto dotate di elevato grado di attendibilità sia oggettiva che soggettiva.

Sempre secondo i giudici di merito il coinvolgimento degli imputati M _____ e E _____ si evinceva dal tenore della conversazione intercorsa il 10 dicembre tra il M _____ e l'E _____ all'interno dei locali del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Mantova oggetto di intercettazione ambientale che consentiva di evidenziare la piena e consapevole compartecipazione dei due interlocutori al delitto commesso e di smentire le dichiarazioni rese dai due imputati nel corso degli interrogatori del 13.4.2015 e, quanto al M _____ nel corso dell'esame condotto dal giudice dell'udienza preliminare durante la celebrazione del giudizio abbreviato.

3. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei loro difensori di fiducia.

3.1. B _____, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avvocati Daniele Delaini e Mauro Gavioli ha sviluppato due motivi di ricorso.

3.3.1. Con il primo motivo ha denunciato "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo", in relazione:

a) all'attendibilità delle dichiarazioni del B _____:

la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere non credibile il B _____ proprio nelle parti in cui egli aveva riferito in ordine all'*animus* che l'aveva accompagnato nella realizzazione della condotta; inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, il *modus operandi* della Corte in contrasto con le dichiarazioni anche autoaccusatorie del B _____ avrebbe stravolto i fatti e di conseguenza il B _____ 1) è stato collocato sulla scena del crimine fin dall'inizio della sua esecuzione e non a condotta materiale già conclusa; 2) è animato da un chiaro intento omicidiario e non invece solo dalla volontà di dare una lezione allo zio; 3) nasconde la mazza nella "tana" appositamente per usarla contro lo zio e non per nascondersela ai dispetti che lo zio spesso aveva fatto; 4) allontana il Be _____ allo scopo esplicito di aggredire lo zio e non invece per non condividere con questi le ultime canne;

b) alle dimensioni della mazza da baseball: la Corte territoriale avrebbe confermato l'intento omicidiario in considerazione della natura del mezzo usato di cui non si conoscono le vere caratteristiche non essendo stato ritrovato;

c) all'occultamento della mazza: il dato storico riferito dai testimoni sarebbe stato completamente travisato per consentire di collocare cronologicamente la premeditazione ad almeno un mese prima del fatto;

d) alla tempistica della decisione di agire: al fine di ritenere che la decisione di aggredire la vittima fosse stata presa prima che arrivasse Be _____ la Corte si sarebbe basata sulle sole dichiarazioni dell'E _____, ma tanto il B _____ che il M. _____ avevano invece sempre sostenuto che la decisione venne presa in modo subitaneo quando lo stesso M. _____ e l'E _____ erano rientrati dopo l'allontanamento del Bergamini; dunque, la Corte avrebbe dimenticato che quanto dichiarato dall'E _____ sarebbe totalmente incompatibile con quanto dichiarato dal Bergamini; il M. _____ e l'E _____ arrivarono alla "tana" in orario compreso tra le 21,40 e le 21,50; subito dopo arrivò la madre del B _____ e poco dopo il B _____ (intorno alle 21,50); tra l'orario in cui giunse Be _____ e il momento del suo allontanamento, coincidente con l'arrivo di BO _____ (collocabile alle 22,20) era trascorsa solo mezz'ora;

e) all'aggressione con la mazza e al ritenuto dolo alternativo: la Corte avrebbe affermato apoditticamente che l'azione di aggressione con la mazza era stata deliberata ai primi di novembre con dolo alternativo; ma non avrebbe esplicitato il passaggio logico in base al quale partendo dal presupposto di fatto che uno dei tre ragazzi aveva confidato al Ma _____ la volontà di aggredire la vittima (senza fargli troppo male) sarebbe giunta alla conclusione che tutti e tre gli imputati avevano deciso di uccidere la vittima;

f) all'*animus necandi*: il ragionamento della Corte al riguardo risulterebbe privo di spessore dimostrativo se si considera la repentinità dell'azione e l'assenza di precedenti accordi sulle sue modalità; inoltre tutti gli imputati avevano riferito in più occasioni che il corpo della vittima venne gettato dal bordo dell'argine del fiume quindi subendo più urti violenti alla scalinata di cemento;

g) ai dissidi della vittima con i familiari: la Corte nel descrivere tali dissidi avrebbe enfatizzato le azioni aggressive poste in essere da P. e B. per questioni ereditarie omettendo completamente ogni riferimento al comportamento di BO e giungendo ad affermare, al fine di escludere la sussistenza della provocazione, che non vi sarebbero prove delle gratuite offese della vittima nei confronti della sorella Patrizia; mentre in realtà si rinverrebbero plurimi e univoci elementi di segno opposto che confermano che anche la vittima aveva tenuto un atteggiamento ingiurioso e diffamatorio nei confronti della madre del B. ;

h) alla ricostruzione *ex post* dei fatti, all'agguato e alla premeditazione: i giudici del merito non avrebbero considerato che il M. e l'E. si allontanarono dall'abitazione unitamente a Bei proprio mentre BO stava sopraggiungendo e che l'aggressione venne decisa e attuata immediatamente dopo il loro ritorno; conseguentemente non vi sarebbe stata nessuna attesa e men che meno un appostamento;

i) alla provocazione così detta per accumulo: sempre i suddetti giudici non avrebbero tenuto conto della circostanza – risultante dalle dichiarazioni di tutti gli imputati – secondo cui la vittima aveva costantemente assunto atteggiamenti offensivi nei confronti in particolare della sorella; né avrebbero tenuto conto della ulteriore circostanza secondo cui le offese alla madre del B. da parte della vittima avevano sempre rappresentato un momento di enorme imbarazzo per B. ; e – secondo la tesi difensiva – sarebbe errato, altresì, il ragionamento della Corte nella parte in cui aveva affermato che sarebbe assente un fattore scatenante idoneo a giustificare l'esplosione dell'ira dell'imputato, essendo emerso uno scontro tra quest'ultimo e lo zio la stessa mattina del delitto;

j) all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.: i giudici del merito non avrebbero tenuto conto che dagli atti del processo emerge che il luogo del delitto non è isolato, affacciandosi l'abitazione della famiglia B. sulla pubblica via e trovandosi adiacente a tante altre case e a pochi metri dalla ferrovia; che il cortile dove è avvenuta l'aggressione è illuminato a giorno dai fari della stazione ferroviaria, da un lato, e, dall'altro, dall'abitazione dei B. e sugli altri lati da abitazioni con finestre prospicienti sulla predetta area; che la vittima non era gravata da patologie fortemente invalidanti, essendo affetta da disfonia e non da afonia che non gli avrebbe impedito certo di chiedere aiuto; e che lo stratagemma dell'accendino avrebbe tratto in inganno qualsiasi persona di normale avvedutezza;

k) all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.: ad avviso del ricorrente, non si ravviserebbe in alcun punto della sentenza né degli atti uno studio da parte degli imputati delle abitudini di vita della vittima, tale da agevolare la commissione del reato.

3.1.2. Con il secondo motivo, il B _____ ha denunciato "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato" quanto:

a) alla valutazione frazionata della prova: la Corte di assise di appello avrebbe omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di privilegiare le dichiarazioni tra di loro discordanti rese dal M. _____ e dall'E _____ giudicati inaffidabili rispetto al B _____ e soprattutto rispetto ai riscontri oggettivi provenienti dalle testimonianze; inoltre, la valutazione frazionata è consentita solo se non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica da compromettere la stessa credibilità del dichiarante;

b) alle dichiarazioni del teste Ma _____ agli effetti sulla premeditazione;

c) ai termini essenziali dell'aggressione: l'aggravante della premeditazione avrebbe potuto ritenersi provata solamente se si fosse pervenuti alla dimostrazione che l'intento omicidiario aveva ininterrottamente animato i tre ragazzi; ma è la stessa Corte a negare la ricorrenza di tale presupposto riconoscendo che l'accordo criminoso sarebbe stato raggiunto solo qualche minuto prima dell'arrivo del Be _____

d) all'inesistenza dei presupposti essenziali per la premeditazione: dagli atti del processo emergerebbe soltanto che i ragazzi avevano manifestato a un amico un intento diverso da quello attuato; né vi sarebbe – nella sentenza impugnata – la benché minima motivazione in ordine all'elemento estrinseco della ricerca dell'occasione propizia per l'aggressione, non essendo sufficiente affermare che gli imputati avevano aspettato oltre un mese per agire; inoltre, ad avviso dei difensori del ricorrente – l'arrivo del Bergamini costituirebbe un chiaro momento di interruzione di ogni eventuale proposito criminoso;

e) alla determinazione della misura della pena: la Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza dell'aggravante di motivi futili, ma non avrebbe dato contezza al momento della quantificazione della pena del ragionamento seguito anche in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto.

3.2. E _____ a mezzo dei suoi difensori, avvocati Giampiero Gola e Piertacito Ruggerini, ha proposto ricorso sviluppando dodici motivi.

3.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato "inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite in Mantova il 10 dicembre 2014; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 15 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; inosservanza dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.; inosservanza

o erronea applicazione dell'art. 111 Cost. nel combinato disposto di cui ai commi 4 e 5; inosservanza degli artt. 183, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione".

3.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato "inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen.; illogica, contraddittoria e omessa motivazione".

Ha rilevato che la penale responsabilità dell'E _____ si fonda sulla chiamata in correità di B _____, il quale aveva reso diverse versioni sulla dinamica dei fatti e che gli stessi giudici di merito non hanno ritenuto credibile proprio nella parte in cui il predetto ha descritto le modalità del delitto; che il contenuto complessivo delle dichiarazioni rese da B _____ avrebbe dovuto comportare una inattendibilità complessiva dello stesso, stante la macroscopicità delle variazioni dichiarative tra il primo colloquio con i Carabinieri e l'ultimo interrogatorio, passando da una dichiarazione di responsabilità esclusiva del delitto a una chiamata di correo escludente qualsiasi sua responsabilità; che è illogico ritenere che ha un valore l'immediatezza della confessione del B _____ perché in seguito costui si è, in un primo momento, avvalso della facoltà di non rispondere e, poi, ha tentato di scagionarsi e di incolpare l'E _____; che anche i riscontri al racconto del B _____ sono sostanzialmente inesistenti; che, infatti, gli unici riscontri che emergono riguardano lo stato dei luoghi, ma mai l'esatta dinamica dell'omicidio; che una volta ritenuto non credibile il M. _____ la Corte non avrebbe potuto assumere a cardine della responsabilità dell'E _____ le sole contraddittorie dichiarazioni del B _____ il quale ha sempre negato di avere visto l'E _____ chiedere l'accendino alla vittima, attribuendo tale condotta al predetto nell'ottobre del 2015; che i riscontri sarebbero labili in quanto costituiti da una interpretazione delle intercettazioni ambientali che oltre a essere inutilizzabili per le ragioni indicate al precedente motivo di ricorso, sarebbero state interpretate senza dare valenza alcuna al momento in cui l'E _____ aveva lamentato che B _____ gli aveva attribuito fatti non veri; che la più attenta lettura dell'intercettazione non permetterebbe di interpretare la frase "è uguale" nel senso di ammissione di responsabilità da parte dell'E _____; che la sentenza sarebbe illogica nella parte in cui utilizza come riscontro alla teoria della partecipazione dell'E _____ al delitto una parte dell'intercettazione in cui il M. _____ tenta di concordare una versione dei fatti per scagionarsi e allorché fa riferimento al manoscritto consegnato dal M. _____ all'E _____ in cui gli chiede di dire di avere chiesto l'accendino.

3.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato "inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 577 n. 3 e 118 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione".

Ha osservato che la Corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione in considerazione del fatto che gli imputati avrebbero deciso di uccidere BO un mese prima, aspettando un'occasione propizia, e che avrebbero definito le modalità di esecuzione un'ora prima del fatto; che, però, se avessero voluto aspettare una giornata piovosa, ben numerose sarebbero state le occasioni (la difesa aveva infatti documentato quali e quanti erano stati i giorni di pioggia nel mese di novembre 2014); che non sarebbe verosimile che il trasporto della mazza da baseball nella tavernetta fosse sintomo di premeditazione; inoltre, vi sarebbero indizi di segno contrario alla tesi che l'occasione propizia per commettere l'omicidio si fosse presentata proprio quella sera (la presenza di Bergamini; la presenza di persone sveglie in casa B una finestra con la luce accesa nella casa vicino); che la predisposizione di un agguato non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel percorso psicologico di intensa riflessione e fredda determinazione che caratterizza l'aggravante in parola; che la premeditazione non dovrebbe essere confusa con la preordinazione dei mezzi che attiene alla fase esecutiva del delitto; che, inoltre, la premeditazione sarebbe inesistente per l'E mancando qualsiasi indizio in tal senso (il Marchetti ha riferito che il M e B volevano fargliela pagare a BO non l'E); che la mazza da baseball non era stata acquistata per uccidere la vittima né per percuoterla; che l'E non avrebbe partecipato all'occultamento della mazza; che la motivazione sarebbe palesemente contraddittoria e in contrasto con i dati processuali allorché avrebbe ritenuto di individuare la premeditazione nell'accordo sulle modalità dell'omicidio che sarebbero state fissate un'ora prima del fatto; che non risulta, però, che quella sera gli imputati avevano avuto un'ora a disposizione per determinare le modalità dell'omicidio e per organizzarlo.

3.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto che "la Corte di assise di appello avrebbe dovuto ritenere la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale e non del reato di omicidio volontario" e ha denunciato "inosservanza o erronea applicazione degli artt. 575 e 584 cod. pen. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione".

Ha, in proposito, osservato che la relazione del dott. Raniero non supporta la ricostruzione accreditata dalla Corte; che, al più, ricorre nel caso di specie l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale; che proprio il M aveva detto all'amico Ma che lui e B volevano dare una lezione a BO; che la sentenza non spiegherebbe adeguatamente, sotto il profilo soggettivo, perché non possa essere considerato un omicidio preterintenzionale, atteso che nessuno dei tre imputati voleva la morte della vittima.



3.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunciato "inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione".

Ha, in proposito osservato che la Corte ha ritenuto generico il motivo di appello con il quale era stata richiesta l'applicazione della attenuante della provocazione per il continuo intento ingiurioso e diffamatorio di BO nei confronti della sorella, madre dell'imputato B ; che, inoltre, la Corte nulla avrebbe affermato in merito all'impugnazione sul punto della difesa del B che, nel caso di specie, sussisterebbe l'attenuante in parola atteso che il B era sfibrato da una situazione familiare in cui lo zio offendeva ripetutamente la madre; che la frase riportata tra parentesi nella sentenza della Corte territoriale (P aveva una relazione affettiva con un collega) ha un senso solo se si ritiene che la Corte abbia ritenuto meno grave che la vittima abbia apostrofato la sorella come una donna dai facili costumi in quanto aveva un rapporto con un collega; che, però, sarebbe evidente che in tal caso la provocazione sarebbe stata mal valutata.

3.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente ha denunciato "inosservanza o erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione": al fine della ricorrenza dell'aggravante in parola non sarebbe sufficiente che il reato sia stato commesso di notte, in un luogo isolato e contro una persona disabile, ma sarebbe necessario che le dette condizioni abbiano effettivamente ostacolato o diminuito la difesa della vittima; che, in particolare, l'ora notturna è di per sé insignificante in quanto sarebbe emerso che il cortile ove è avvenuto era illuminato sia dalle luci della pubblica via che da quelle della vicina stazione ferroviaria e che il luogo non era isolato perché posto vicino la stazione ferroviaria e una casa; inoltre, secondo la tesi difensiva - le condizioni della vittima non avrebbero influito minimamente sulla condotta tenuta ^{da} M.

3.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente ha denunciato inosservanza o erronea applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione".

Ha sostenuto che l'aggravante in parola è di natura soggettiva, essendo inerente ai rapporti tra colpevole e offeso; la stessa non sarebbe, in ogni caso, configurabile in assenza di qualsiasi substrato fiduciario (tra lo zio e BO vi era ostilità e non vi erano momenti di dialogo); inoltre, mancherebbe il profilo dell'abuso (indicato in maniera del tutto generica nel capo di imputazione) che, comunque, non avrebbe interferito in alcun modo nella realizzazione della condotta.

3.2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente ha denunciato "inosservanza o erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione".

Ha in proposito evidenziato che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e nello stesso tempo, al fine, di motivare, la meritevolezza dell'imputato della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla circostanza che la posizione del predetto era più defilata rispetto a quella dei coimputati.

3.2.9. Con il nono motivo il ricorrente ha denunciato "inosservanza o erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione".

Ha sostenuto che sarebbe mancata qualsiasi valutazione sulla volontà del delitto esternata dall'E _____, il quale i giorni precedenti aveva trasportato la mazza da baseball nella taverna, ma non aveva partecipato al suo occultamento; i giudici del merito inoltre non avrebbero considerato che il tempo dedicato all'accordo criminoso non era stato di un'ora ma di un quarto d'ora; e che le dichiarazioni del M _____ rese nel corso dell'interrogatorio del 23.10.2015, il quale aveva espresso la convinzione che percuotendo BO _____ lo si sarebbe potuto uccidere, sarebbero frutto non del pensiero del momento bensì di una successiva riflessione.

3.2.10. Con il decimo motivo, il ricorrente ha denunciato "inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 *bis* e 69 cod. pen.; omessa motivazione".

Ha, in proposito, osservato che la Corte di Assise di appello di Brescia, pur avendo concesso in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, non avrebbe preso in esame una serie di elementi indicati dalla difesa nell'atto di appello riguardanti la personalità dell'imputato, quali la sua giovane età, il comportamento irreprensibile del predetto prima del delitto sia sui banchi di scuola che, successivamente, nel mondo del lavoro, la condotta collaborativa dello stesso fin dall'inizio della sua carcerazione, allorché aveva posto immediatamente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria un documento proveniente dal M _____ finalizzato a fornire agli inquirenti una falsa ricostruzione dei fatti, il comportamento irreprensibile tenuto in carcere; che tale omessa considerazione si riverbererebbe sul giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, che avrebbe dovuto essere effettuato in termini di prevalenza.

3.2.11. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente ha denunciato "inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 81 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione": è stata omessa qualsiasi valutazione in ordine ai parametri indicati al comma 2 dell'art. 133 cod. pen.; una serena valutazione della personalità

dell'imputato avrebbe permesso di determinare la pena base nel minimo edittale; l'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B) della rubrica, calcolato nella misura massima di anni tre di reclusione, non è stato adeguatamente motivato, essendosi limitata la Corte ad evidenziare l'insensibilità dimostrata dall'imputato per avere cercato di fare sparire il cadavere nelle acque del Po.

3.2.12. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente ha eccepito "l'illegittimità costituzionale dell'art. 577 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione".

Ha osservato che la decisione assunta dalla Corte territoriale di escludere la ricorrenza dell'aggravante di motivi futili non ha avuto alcun effetto sulla pena inflitta agli imputati essendo residuata l'aggravante della premeditazione che comporta per l'omicidio la pena dell'ergastolo; che, però, in tale situazione, un fatto ritenuto meno grave viene punito con la medesima pena; che ciò è irragionevole, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e priva, altresì, il Giudice della funzione di determinare la pena in maniera "individualizzante", tenendo conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, con conseguente violazione degli artt. 25 e 27 della Costituzione.

3.3. M. _____ a mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato Dario Bolognesi ha sviluppato tre motivi di ricorso.

3.3.1. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 577, comma 1, n. 3) cod. pen.; motivazione mancante, illogica e contraddittoria, travisamento della prova in punto di applicabilità al caso di specie della circostanza aggravante della premeditazione.

Ha sostenuto il ricorrente che la sentenza impugnata appare viziata in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della premeditazione sia nel lasso temporale decorrente dai primi di novembre alla sera del delitto, sia nell'ora precedente l'esecuzione; che perché la premeditazione possa essere compatibile con il dolo alternativo è necessario che la equivalenza di conseguenze dell'azione, previste e perseguite con indifferenza da parte dell'autore del reato, deve risalire al momento dell'ideazione del progetto criminoso e deve essere mantenuta costante per uno spazio temporale apprezzabile e tale da consentire una differente determinazione senza che mai nel frattempo la volontà del soggetto attivo abbia risolto l'alternativa con una risoluzione definitiva per l'evento meno grave; che la sentenza non ha spiegato proprio tale indifferenza; quanto all'acquisto della mazza da *baseball* è evidente l'irrelevanza del generico scopo; quanto al c.d. occultamento della mazza all'interno della taverna, la motivazione della sentenza è basata su una motivazione manifestamente illogica in quanto ignora i contenuti di segno contrario delle risultanze processuali (dichiarazioni Ba _____ Bei _____ E _____ e Bel _____); che il B _____ ha spiegato il vero motivo

dell'occultamento della mazza negli stessi termini del M. quanto all'attesa del momento propizio per agire, la mancata frequentazione della taverna da parte dei ragazzi per due o tre settimane era stata dovuta a una causa estemporanea che nulla aveva a che fare con la vicenda; che la decisione di agire fu presa solo la sera dell'omicidio e fu determinata da una causa scatenante e cioè l'aver la vittima quella mattina insultato pubblicamente la madre del B. che lo stesso B. ha affermato che la volontà era quella di dare una lezione allo zio e però tali dichiarazioni vengono ritenute del tutto illogicamente inattendibili; che anche il M. e l'E. hanno sempre riferito di non avere agito per uccidere; che anche il teste Marchetti aveva affermato che il M. gli aveva detto che lui e il B. volevano dare una lezione a BO. ; che, quanto al lasso di tempo precedente all'esecuzione, la sentenza è viziata, ricavando la sussistenza del dolo intenzionale e della premeditazione dalla violenza delle modalità esecutive non considerando l'ipotesi alternativa basata sulle concordi dichiarazioni degli imputati e attribuendo rilievo significativo della premeditazione al fatto che la visita inattesa del Bargamini non avrebbe provocato ripensamenti di sorta; che la decisione venne assunta di impeto; che la Corte territoriale ha ignorato la differenza tra preordinazione e premeditazione; che il comportamento successivo tenuto dagli imputati valorizzato ai fini di ritenere la ricorrenza della premeditazione è del tutto neutro perché istintivo, essendo stato determinato dall'istinto di autoconservazione nonché caratterizzato da assoluta improvvisazione.

3.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen.; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in punto di applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa.

Ha sostenuto che l'aggravante in parola sussiste quando vi siano condizioni tali da ostacolare e ridurre la difesa da parte della vittima, condizioni note all'agente che se ne avvantaggia volutamente; che, nel caso di specie, non vi è traccia in sentenza che l'azione del B. e degli altri imputati sia stata sorretta dalla volontà di approfittare delle condizioni di tempo e di luogo particolarmente favorevoli; che l'esecuzione del delitto in ora notturna non è di per sé sufficiente a integrare l'aggravante di che trattasi; che non è corretta l'affermazione secondo cui gli imputati avrebbero profittato di una zona isolata in cui agire indisturbati essendo emerso che al momento dell'omicidio in casa B. erano presenti i familiari dell'imputato e che anche nelle case vicine vi erano persone; che l'aver l'E. distratto la vittima è circostanza irrilevante così come sono irrilevanti le patologie mentali della vittima.

3.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.; motivazione mancante e manifestamente illogica in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Ha sostenuto che è del tutto illogico affermare che la giovanissima età dell'imputato sia un dato neutro ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche; che è infatti notorio che le pulsioni primitive di tipo aggressivo e bestiale si stemperano e sono facilmente contenibili da freni inibitori quando l'età più avanzata e le esperienze della vita le hanno imbrigliate; che il dato anagrafico era sottolineato da uno specifico dato psichiatrico evidenziato dal consulente di parte che è stato completamente ignorato dalla Corte territoriale; che neppure l'incensuratezza può essere ritenuta un dato neutro; che la svalutazione dell'avvenuto risarcimento del danno è, altresì, illogica e immotivata (offerta spontanea di diecimila euro alla sorella della vittima; immediato versamento di venticinquemila euro a seguito della liquidazione operata dal primo giudice in favore del nipote della vittima) sintomatico di pentimento; che la motivazione è illogica nella parte in cui tratta in modo disuguale posizioni assai omogenee (E ha beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti generiche e anche il B); che, peraltro, la stessa sentenza nel concedere le circostanze attenuanti generiche al B e nel ritenerle equivalenti alla ritenute aggravanti ha posto sullo stesso piano le due posizioni trascurando che fu il B ad approfittare della forte influenza esercitata sul M

4. In data 17 novembre 2017 sono stati depositati nell'interesse del M motivi aggiunti in relazione alle censure già evidenziate nel ricorso principale in ordine alla mancata concessione in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.

E' stato sottolineato che la giovane età, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, incide sulla portata della comprensione del disvalore del fatto, sulla capacità di resistere alle pulsioni e di relazionarsi autonomamente e criticamente con i terzi che inducano al crimine; che il consulente di parte aveva evidenziato l'incompletezza dello sviluppo soggettivo del M sotto il profilo cognitivo, sociale e affettivo, nonché la non ancora raggiunta capacità del predetto di relazionarsi autonomamente; che la sentenza ha completamente ignorato tali dati; che, inoltre, è condivisa dagli operatori del diritto e dagli specialisti in psicopatologia forense e neuroscienza forense l'esigenza di revisione critica delle classiche categorie legate ai concetti di capacità e imputabilità e della rigida differenziazione collegata al raggiungimento della maggiore età; che tali acquisizioni scientifiche hanno sollecitato autorevoli interventi istituzionali da parte di organismi sovranazionali e in particolare europei.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di B e E sono destituiti di fondamento e devono essere rigettati integralmente; il ricorso di M è invece fondato limitatamente alle attenuanti generiche mentre deve essere rigettato nel resto.

2. Per ragioni di ordine sistematico va preso in esame anzitutto il primo motivo di impugnazione proposto dai difensori dell'E , secondo i quali le intercettazioni ambientali eseguite in Mantova il 10 dicembre 2014 sarebbero inutilizzabili.

Tale doglianza era stata proposta negli stessi termini ai giudici del secondo grado, che l'avevano respinta, fornendo adeguata e corretta risposta alle totalmente destituite di fondamento censure difensive, secondo le quali le intercettazioni ambientali effettuate su persone sospettate di avere commesso un reato dovrebbero essere assimilate alle dichiarazioni spontanee; e viene riproposta nel presente giudizio di legittimità negli stessi termini utilizzati innanzi ai giudici del merito.

Conseguentemente la censura è inammissibile in ottemperanza alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di 'motivo', perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata e appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'articolo 581, lett. c), c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre 1996, Del Vecchio, RV 206507; conformi da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 20377 del 11/03/2009 Rv. 243838; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29 gennaio 2014 Rv. 259425).

3. Vanno a questo punto prese in esame congiuntamente le seguenti censure:

- quella svolta dai difensori del B nel primo motivo di ricorso (lettera a), nella quale si afferma che avrebbe errato la Corte territoriale a ritenere non credibile l'imputato suddetto proprio nelle parti in cui egli aveva riferito circa l'*animus* che lo aveva accompagnato nella realizzazione della condotta; con la conseguenza che il *modus operandi* della Corte in contrasto con le dichiarazioni anche autoaccusatorie del B avrebbe stravolto i fatti;

- l'ulteriore censura svolta sempre dai suddetti difensori nel secondo motivo di ricorso (lettera a), concernente la valutazione frazionata della prova, nella quale si sostiene che la Corte di assise di appello avrebbe omissso di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di privilegiare le dichiarazioni tra di loro discordanti rese dal M e dall'E: giudicati inaffidabili rispetto al B e soprattutto rispetto ai riscontri oggettivi provenienti dalle testimonianze;

- le censure esposte dai difensori dell'E nel secondo motivo di ricorso con cui è stato denunciato quale vizio della sentenza impugnata la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo, in relazione proprio

all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal B e alla chiamata di correo da questi operata.

Tali doglianze sono destituite di fondamento; e in vero, i giudici del merito hanno ritenuto gli imputati responsabili dei reati loro ascritti in concorso sulla base delle dichiarazioni rese da B nel corso dell'interrogatorio davanti ai Pubblici Ministeri precedenti in data 10 e 11 dicembre 2014 e nel corso dell'interrogatorio reso davanti al Giudice per le indagini preliminari del 12 dicembre 2014, in quanto dotate di elevato grado di attendibilità sia oggettiva che soggettiva; detti giudici peraltro hanno evidenziato:

che il predetto imputato era credibile non sussistendo elementi per ritenere che si fosse falsamente accusato e neppure che fosse stato spinto da sentimenti di vendetta verso i suoi amici, che anzi aveva cercato di proteggere, come era risultato dal tenore della conversazione registrata l'8 dicembre 2014, effettuata con la madre prima di rendere le dichiarazioni spontanee, nel corso della quale, riferendosi ai due correi, aveva detto "devo proteggerli e io li proteggo"; che, inoltre, il B aveva sin da subito collaborato con gli inquirenti, rimarcando di essere pienamente coinvolto nei fatti;

che le dichiarazioni rese da costui erano intrinsecamente attendibili in quanto del tutto spontanee, estremamente precise, coerenti, prive di insanabili contraddizioni o manifeste illogicità, oltre che riscontrate esternamente;

che in particolare, il B aveva chiarito che, ormai da tempo, lui e i suoi amici E e M avevano maturato l'intenzione di dare "una lezione" a BO

perché li disturbava continuamente e faceva loro dei dispetti per il solo fatto che trascorrevano del tempo all'interno della così detta "tana";

che tale dichiarazione aveva trovato riscontro in quelle rese da

B

; che la circostanza riferita dallo stesso B di nutrire del rancore verso lo zio anche e soprattutto per il fatto che quest'ultimo insultava e diffamava la madre, aveva trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di Ber ;


Ma a ulteriore conferma dell'attendibilità della prima versione dei fatti resa dal B i giudici di merito hanno evidenziato che il coinvolgimento degli imputati M e E si evinceva pure dal tenore della conversazione intercorsa il 10 dicembre tra questi ultimi all'interno dei locali del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Mantova, oggetto di intercettazione ambientale che consentiva di evidenziare la piena e consapevole compartecipazione dei due interlocutori al delitto commesso e di smentire le dichiarazioni da entrambi rese nel corso degli interrogatori del 13 aprile 2015 e, quanto al M nel corso dell'esame condotto dal giudice dell'udienza preliminare durante la celebrazione del giudizio abbreviato.

In breve, i giudici del merito hanno ritenuto che i tre imputati hanno reso dichiarazioni veritiere tutte le volte che si sono autoaccusati e, correttamente, non hanno tenuto conto delle postume ritrattazioni volte a escludere la loro responsabilità, con ciò adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assoluta inattendibilità delle "controdeklarazioni" (Sez. 1, Sentenza n. 41585 del 20 giugno 2017, Rv 271252).

Inoltre, per quanto concerne l'attendibilità delle chiamate in correità de tre imputati - che presentano peraltro forti elementi comuni - e la valutazione frazionata delle loro dichiarazioni, detti giudici hanno applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante" (Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 3 aprile 2017, Rv 270153).

I giudici del merito hanno, infatti, evidenziato che, nella fattispecie, non sussisteva alcuna interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato ritenute non veritiere con riferimento alle altre parti ritenute attendibili, e hanno correttamente spiegato che quelle parti di narrazione discostantesi dal vero dovevano essere spiegate con la scelta di alleggerire la posizione processuale di ciascuno dei tre imputati.

In ogni caso, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, alla attenta lettura delle dichiarazioni rese dai ricorrenti, al loro combinato disposto e agli ulteriori elementi di riscontro prima indicati, appare assolutamente logica e condivisibile, così che resiste alle censure difensive.

4. Ciò posto, vanno prese in esame le ulteriori doglianze espresse nel primo motivo di ricorso del B e relative a un preteso travisamento della prova con riferimento a:  alla sua collocazione sulla scena del crimine fin dall'inizio della sua esecuzione e non a condotta materiale già conclusa;

alla circostanza che sarebbe stato animato da un chiaro intento omicidiario e non invece solo dalla volontà di dare una lezione allo zio;

alla circostanza che avrebbe nascosto la mazza nella "tana" appositamente per usarla contro lo zio e non per cercare di evitare i dispetti che lo zio spesso gli aveva fatto;

all'ulteriore circostanza che egli avrebbe allontanato il Be allo scopo esplicito di aggredire lo zio e non invece per non condividere con questi le ultime canne;

alle dimensioni della mazza da baseball;

all'occultamento della mazza; alla tempistica della decisione di agire;

all'*animus necandi*;

ai dissidi della vittima con i familiari;

alla ricostruzione *ex post* dei fatti, all'agguato e alla premeditazione.

Ma anche tale censura è totalmente destituita di fondamento.

Giova al riguardo anzitutto rammentare, con riferimento al denunciato vizio di travisamento della prova, che, versandosi in ipotesi di doppia conforme e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (nella fattispecie di condanna), questo può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217).

In vero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di così detta doppia conforme, superarsi il limite del *devolutum* con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr. Sez. 2^a, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità.

Ciò detto, deve inoltre rilevarsi che le censure tutte mosse dal ricorrente con il motivo in esame, nel loro complesso mirate ad affermare che una corretta valutazione delle prove raccolte avrebbe dovuto condurre la Corte di assise di appello a ritenere che nel caso concreto mancherebbe in capo al ricorrente l'*animus necandi* e che la fattispecie potrebbe semmai integrare gli estremi del meno grave omicidio preterintenzionale, non si confrontano con il reale e più esteso contenuto delle considerazioni svolte nelle sentenze di merito - suscettibili di integrarsi a vicenda per il richiamato principio della c.d. doppia

conforme - che hanno fondato il giudizio di responsabilità affermando concordemente che B_i era stato l'ideatore, l'ispiratore e l'istigatore del delitto; il M_i ne era stato l'esecutore materiale e l'E_i aveva fornito un contributo causale materiale essenziale all'azione criminosa avendo egli distratto la vittima, così favorendo e facilitando la condotta del M_i che era riuscito facilmente a colpire BO_i senza che questi opponesse la benché minima resistenza.

Più specificatamente la Corte di Assise di appello di Brescia, dopo avere disatteso l'eccezione formulata dalla difesa dell'E_i in merito alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso la stazione dei Carabinieri di Po_i, specificava - in piena conformità con quanto sostenuto dai giudici del primo grado - che:

l'azione omicidiaria era stata posta in essere materialmente con una mazza da baseball dal M_i con la partecipazione, quale ideatore dell'atto criminoso, di B_i che aveva anche concorso a occultare il mezzo usato sotto la copertura del motorino di sua proprietà all'interno della taverna (luogo di ritrovo degli imputati, situata nelle adiacenze del garage e abitazione della vittima) e aveva concordato con i correi i particolari del piano, e con il concorso dell'E_i non solo nella fase dell'occultamento dell'arma e in quella di predisposizione dei particolari del piano omicidiario, ma anche nella fase esecutiva quando, su istigazione degli altri due imputati, aveva distratto la vittima chiedendole un accendino e consentendo in tal modo al M_i di aggredire la stessa di spalle;

si era trattato di un vero e proprio agguato deliberato nei termini essenziali da circa un mese e concretizzato nei particolari circa un'ora prima del fatto con l'accordo dei tre imputati, che avevano atteso la situazione propizia circa le modalità della condotta e del piano da realizzare;

l'azione esecutiva era finalizzata a uccidere per la pluralità dei colpi sferrati con la pesante mazza da baseball, per la parte del corpo (la testa) avuta di mira, per la violenza dei colpi inferti, per la volontà di fare male, per l'intenzione di non essere denunciati;

l'occultamento del cadavere era stato posto in essere dai tre imputati, in concorso tra loro, con le modalità ampiamente provate e non contestate, in quanto pienamente confessate mediante insaccamento e copertura della vittima e il suo abbandono all'interno del Po_i, dove era stata fatta scivolare, con trasporto effettuato dai tre a bordo della Punto del B_i e con la scelta della località in zona conosciuta dal M_i:

il movente dell'omicidio era da rinvenirsi nell'avversione che il nipote_i e i suoi amici M_i ed E_i nutrivano nei confronti di BO_i che era più volte intervenuto per le modalità di utilizzo della taverna di sua proprietà (utilizzo di stufa pericolosa, accesso di persone non sempre conosciute) e per l'indiscriminato uso di sostanze stupefacenti che si faceva al suo interno (era stato richiesto più volte l'intervento dei carabinieri e i ragazzi temevano di essere sorpresi con la droga acquistata e che giornalmente consumavano di sera all'interno della taverna); a tale avversione si

aggiungevano i dissidi per la divisione della casa tra BO' e la sorella P (madre di B), le azioni aggressive poste in essere dalla stessa Patrizia nei confronti del fratello e denunciate ai carabinieri, le minacce poste in essere da Patrizia e dal figlio M nei confronti di BO', che, secondo numerosi testi, aveva molta paura di rientrare a casa e nei cui confronti nutrivano un forte odio anche la sorella di M. e la madre P.

Ebbene, queste valutazioni non risultano fatte segno di censure che non fossero state già proposte nel giudizio di secondo grado e manifestano invece una intrinseca coerenza logica idonea a supportare il giudizio di responsabilità penale; perciò, a fronte di siffatto ampio impianto motivazionale desumibile dalle sentenze di merito, si appalesa insussistente il dedotto vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

5. Neppure possono trovare accoglimento le doglianze difensive del B (secondo motivo, lettere b, c e d), dell'E (terzo motivo) e del M (primo motivo) relativa alla mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditazione.

Come del resto i giudici del secondo grado hanno evidenziato, secondo la giurisprudenza di questa Corte "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" (Sez. U, sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008, Rv 241575).

Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che i giudici della Corte di assise di appello di Brescia hanno correttamente individuato nella fattispecie la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi su indicati, psicologico e temporale, necessari perché l'aggravante si integri.

Detti giudici hanno infatti testualmente affermato che l'omicidio di Bo' doveva "essere considerato l'attuazione di un'azione deliberata da tempo, attraverso un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive, quanto meno nei termini essenziali; l'occultamento della mazza da baseball, coincidente temporalmente con la manifestata volontà di aggredire Bo' con le modalità che poi gli imputati hanno confessato essere indirizzate a non farlo gridare, a non consentirgli di presentare denuncia e con colpi violentemente sferrati al capo (che come visto non sono stati meno di cinque) costituiscono elementi idonei a comprovare la sussistenza di una risoluzione omicidiaria rimasta ferma ed irrevocabile per un tempo sicuramente sufficiente da consentire agli agenti la riconsiderazione della decisione

assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. E ciò tanto più se si considera che gli imputati avevano atteso per circa un mese l'occasione propizia per porre in atto i loro propositi criminosi, rallentati nell'esecuzione dalla non frequentazione della taverna per due o tre settimane, per le ragioni sopra indicate; peraltro, la sera del 3 dicembre, alle ore 21,30, avevano deciso di passare all'azione concordando nei particolari l'azione e predisponendo un vero e proprio agguato nei confronti del povero M (rectius F), il cui arrivo in corte e in garage , come in effetti è avvenuto, era atteso a causa dell'assoluta metodicità dei suoi comportamenti (in ogni caso, F doveva rientrare in casa per andare a dormire)".

Dunque, i giudici del merito hanno puntualmente evidenziato tutti i necessari elementi rivelatori della sussistenza della premeditazione, ivi compreso quello costituito dall'agguato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere" (Sez. 5, Sentenza n. 26406 dell'11 marzo 2014, Rv 260219).

6. E', invece, inammissibile la doglianza dei difensori dell'E (quarto motivo), i quali hanno sostenuto che la Corte di assise di appello di Brescia avrebbe dovuto ritenere la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale e non del reato di omicidio volontario.

E in vero, i giudici del merito hanno correttamente evidenziato che "dopo il primo colpo sferrato con inaudita violenza vicino al garage per stordire la vittima, che quasi cadeva addosso all'E e andava a sbattere contro la saracinesca del garage, gli altri colpi sono stati sferrati, come sostanzialmente ammesso da tutti gli imputati, per finire la vittima che ancora rantolava"; così che i suddetti giudici sono giunti alla corretta conclusione che "le sostanziali ammissioni concordi degli imputati sul numero dei colpi e sulla volontà di finire la vittima, anche nella fase esecutiva, confortano l'asserzione sulla sussistenza di una piena volontà omicida, così travolgendo tutte le doglianze relative alla sussistenza di un semplice dolo eventuale, o di un dolo finalizzato semplicemente a ledere o percuotere (omicidio preterintenzionale)".

7. Del pari destituite di fondamento sono le doglianze difensive del B (primo motivo, lettera i) e dell'E (quinto motivo) relative alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione.

In ordine a tale punto della decisione, i giudici della Corte di appello di Brescia si sono conformati alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'attenuante della provocazione, nei confronti dell'imputato, che aveva inferto alla moglie ferite con un coltello multiuso, sfregiandole il viso, dopo che questa le aveva confessato il persistere della relazione con il cognato)" (Cass. pen., sez.5, 4 luglio 2014 n. 2014, Rv 261728; conforme: Cass. pen., sez. 1, 9 maggio 2017, n. 28292, Rv 270272).

Detti giudici hanno, infatti, negato la sussistenza di qualsivoglia fattore scatenante e in ogni caso hanno evidenziato che la reazione sarebbe stata in ogni caso eccessiva e inadeguata in relazione a ipotetici fatti offensivi, che peraltro erano stati reciproci tra le parti.

8. Sono altresì infondate le censure del B (primo motivo, lettera J) e dell'E (sesto motivo) e del M. (secondo motivo) relative alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 5, cod. pen.

Sul punto i giudici della Corte di assise di appello hanno infatti affermato che "nel caso di specie gli imputati hanno profittato di circostanze di tempo e di luogo (di notte, in zona alquanto isolata perché scarsamente abitata e non molto illuminata, con pioggia battente idonea a diminuire la visibilità e ad attutire i rumori) tali da annullare o diminuire fortemente la possibilità che qualcuno potesse accorrere in difesa della vittima ed evitare l'evento (tanto è vero che nessuno ebbe modo di sentire nulla e gli imputati ebbero ampia possibilità di agire e di occultare il cadavere, portandolo in zona ancor più buia e isolata e trasportandolo fino a calarlo nel Po), nonché di circostanze di persona, costituite dalla condizioni psico-fisiche del Bo gravato da patologie fortemente invalidanti (come dimostrato dalle dichiarazioni dei testi assunti, che hanno affermato concordemente che F. aveva difficoltà di favella, e dalla documentazione del



distretto sanitario di Ostiglia prodotta all'udienza preliminare, dalla quale emerge che la vittima era affetta da *'insufficienza mentale da verosimile cerebropatia. Disturbi del linguaggio. Ipertensione arteriosa'*, invalidità al 60 per cento (patologie perfettamente conosciute da tutti gli imputati, con difficoltà quindi di chiedere aiuto (per le anzidette difficoltà di linguaggio) e con la possibilità di facilmente essere ingannato con uno stratagemma (come quello dell'accendino) per la mancanza di prontezza nel rendersi conto di quanto stava succedendo.

Dunque, i giudici del merito hanno prospettato una ipotesi di scuola di sussistenza della detta aggravante che hanno correttamente ritenuta applicabile al caso concreto.

9. Sono analogamente infondate le censure difensive del B (primo motivo, lettera k) e dell'E (settimo motivo) relative alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61, n. 11, cod. pen.

I giudici della Corte di assise di appello di Brescia hanno infatti evidenziato che la vittima, Bo , conviveva con il nipote B e che la taverna di sua proprietà era abitualmente frequentata dall'E e dal M e che tali circostanze avevano consentito ai tre imputati di studiare le abitudini della vittima e di facilitare la preparazione dell'omicidio.

In tal modo i suddetti giudici si sono adeguati alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima" (Cass. pen., sez. 1, 6 luglio 2017, n. 41586, Rv 271225).

10. Pure da respingere è la censura con cui i difensori dell'E hanno lamentato la mancata applicazione in favore del loro assistito della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen.

E infatti si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. (Nella specie la Corte ha escluso la circostanza attenuante in esame nel caso in cui un soggetto, partecipante di un omicidio, non aveva materialmente partecipato all'esecuzione ma era stato presente a tutte le fasi, rafforzando significativamente il proposito criminoso degli esecutori materiali)" (Sez. 1, Sentenza n. 26031 del 9 maggio 2013, Rv 256035; massime precedenti conformi: n. 9106 del 1978; n. 7456 del 1994; n. 7881 del 1997, Rv.

208264; n. 21082 del 2004 Rv. 229201; n. 45248 del 2005 Rv. 232619; n. 33435 del 2006 Rv. 234365).

Ebbene, a tale giurisprudenza si sono uniformati i giudici del secondo grado, affermando testualmente che "l'E ha fornito un contributo essenziale all'azione criminosa chiedendo, per distrarlo, un accendino a Bo, in modo tale che M. potesse aggredirlo alle spalle; si è anche provato che il contributo causale dell'E si è per di più manifestato collaborando nella prima fase della preparazione dell'omicidio nel portare presso la taverna del B la mazza da baseball, poi utilizzata per uccidere e rafforzando il proposito criminoso degli altri due correi mettendosi a disposizione nella fase di ultima precisazione dei particolari dell'azione criminosa (nonché partecipando appieno alla fase di occultamento del cadavere)".

Dunque, anche se la posizione dell'E è – come hanno affermato i giudici della Corte di assise di appello di Brescia - "più defilata" rispetto a quella dei due correi (rispettivamente ideatore ed esecutore del brutale omicidio), si osserva che la stessa ha avuto notevole rilevanza nell'esecuzione del piano criminoso e che quindi è ben lungi dall'integrare gli estremi della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen.

11. E' inammissibile la doglianza dei difensori dell'E (nono motivo), i quali hanno lamentato la mancata applicazione al loro assistito della diminuzione del concorso anomalo di cui all'articolo 116 cod. pen.

Tale diminuzione postula infatti che il reato commesso, e cioè l'omicidio, fosse diverso da quello voluto dall'E che – secondo la tesi difensiva – avrebbe voluto solo cagionare lesioni a Bo; sennonché, i giudici del merito hanno dimostrato che il suddetto imputato ha consapevolmente pienamente partecipato all'omicidio, chiarendo che "parlare di dolo alternativo appare del tutto riduttivo ma occorre parlare di dolo intenzionale una volta che gli imputati avevano deliberato di infliggere più colpi al capo della persona offesa con mostruosa violenza; del resto se non si voleva fare gridare Fausto e si voleva impedire di denunciarlo (si ricordi che l'E gli aveva chiesto l'accendino a volto scoperto ed era perfettamente conosciuto dalla persona offesa, anche per i suoi rapporti di stretta amicizia con M. ed A) non vi era altro modo che ucciderlo con più colpi diretti al capo"

12. Destituito di fondamento è anche il decimo motivo del ricorso proposto dai difensori dell'E, che lamentano una violazione dell'articolo 69 cod. pen..

E infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (cfr., Sen. Un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv 245931) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del

giudizio di cognizione, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (v., per tutte, Cass., III 22 aprile 2004, n. 26908, Ronzoni, RV 229298) e siano sorrette da sufficiente motivazione (cfr. Cass. I 28 gennaio 2003, n. 5697, Di Giulio, RV 223442), tale dovendo considerarsi l'aver ritenuto la soluzione della equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Cass. IV 23 maggio 2007, n. 25532, Montanino, RV 236992).

In tal senso, a giustificare la soluzione della equivalenza nel caso concreto deve ritenersi sufficiente quanto affermato dai giudici della Corte di assise di appello di Brescia per i quali "il giudizio di semplice equivalenza trova giustificazione non solo nel gravissimo ed efferato fatto di sangue realizzato senza pietà ai danni di una persona minorata, colpita selvaggiamente con plurimi colpi al capo ed il cui corpo si è cercato di fare sparire gettandolo nel fiume, ma anche nel numero e nel peso delle aggravanti ritenute".

13. Vanno poi respinte le doglianze del B (secondo motivo, lettera e) relative alla misura della pena a lui inflitta.

E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 C.P., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.

Ebbene, nel caso concreto i giudici della Corte di assise di appello di Brescia si sono uniformati a tale giurisprudenza affermando testualmente che "del tutto congrua deve ritenersi la pena base per l'omicidio di anni 24 di reclusione, in base alla efferatezza e gravità dei fatti ed alla notevole intensità del dolo, evidenziata dalla ritenuta aggravante della premeditazione, come del tutto congruo e proporzionato alla personalità dell'imputato deve ritenersi l'aumento di 2 anni irrogato per la continuazione in ordine al reato di occultamento di cadavere (si tenga conto dell'assoluta insensibilità dimostrata dai prevenuti nell'occultare il cadavere cercando di farlo sparire nella piena del Po, insensibilità che avrebbe meritato la pena massima di anni tre in caso di non riconoscimento del vincolo della continuazione)".

E da ciò consegue l'infondatezza della censura difensiva.

14. Anche le analoghe doglianze svolte dai difensori dell'E (undicesimo e dodicesimo motivo) in relazione alla misura della pena a lui inflitta non possono trovare accoglimento.

Per ragioni di ordine logico deve prima essere preso in esame il dodicesimo motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 577 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, sostenendo che la decisione assunta dalla Corte territoriale di escludere la ricorrenza dell'aggravante di motivi futili non avrebbe avuto alcun effetto sulla pena inflitta agli imputati, essendo residua l'aggravante della premeditazione che comporta per l'omicidio la pena dell'ergastolo; con la conseguenza che un fatto ritenuto meno grave sarebbe stato punito con la medesima pena dell'ergastolo e che dunque la norma dell'articolo 577 cod. pen. sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e priverebbe, altresì, il Giudice della funzione di determinare la pena in maniera individualizzante.

L'eccezione di costituzionalità, oltre a essere manifestamente infondata, è priva di rilevanza nel caso concreto, atteso che la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ha consentito ai giudici della Corte di assise di appello di Brescia di applicare per il delitto di omicidio la pena della reclusione, graduando la pena, e non quella dell'ergastolo.

Quanto sopra premesso, passando all'esame dell'undicesimo motivo di ricorso con cui la difesa dell'E ha dedotto la violazione dell'articolo 133 cod. pen., lamentando l'eccessività della pena applicata all'imputato, si deve rinviare alla motivazione con cui è stato respinto l'analogo motivo di ricorso del B dal momento che i giudici del secondo grado hanno – con unica corretta ed esaustiva motivazione – chiarito le ragioni per cui hanno in concreto irrogato ai due imputati la medesima sanzione.

Così che anche la doglianza di cui al suddetto undicesimo motivo di ricorso dell'E deve essere respinta.

15. E' invece fondato il motivo di ricorso con cui il M ha lamentato la mancata concessione nei suoi confronti delle circostanze attenuanti generiche.

E' peraltro ben nota al Collegio la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 C.P., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; tuttavia, nel caso concreto la motivazione adottata dai giudici contiene un errore idoneo a inficiare la pur diffusa elencazione degli elementi negativi attribuibili alla condotta del M e tale quindi da determinare l'annullamento della decisione sul punto.

E in vero, Il M quando ebbe a commettere l'omicidio, aveva da poco compiuto i 18 anni ed era dunque giovanissimo (oltre a essere incensurato); ma i giudici della Corte di assise di appello hanno affermato testualmente che "la giovane età e l'incensuratezza costituiscono dati semplicemente formali e neutri".

Tralasciando di trattare dello stato di persona incensurata, che se unito ad altri elementi favorevoli ha comunque una rilevanza positiva ai fini della concessione delle

attenuanti generiche, il Collegio osserva che la giovanissima età non rappresenta un dato meramente formale né tanto meno neutro.

E infatti, se è vero che per l'ordinamento italiano un giovane o una giovane di 18 anni, in quanto maggiorenni, sono passibili di pena a pari modo di un adulto, per la scienza più moderna, invece, le facoltà cognitive non si perfezionano al compimento della maggiore età, ma sono ancora in fase di sviluppo e maturazione insieme alle competenze sociali e affettive almeno fino ai 20 anni di età.

Tali recenti acquisizioni scientifiche hanno peraltro lasciato un segno a livello comunitario, tanto che il Comitato dei ministri di Europa - dopo avere chiarito che i suoi *dicta* avrebbero tenuto conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dell'insieme delle Regole delle Nazioni Unite concernenti l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), dei Principi basilari delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile (Principi basilari di Riyad), e delle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà - ha testualmente raccomandato agli Stati membri di applicare le seguenti regole:

"il grado di colpa dovrà essere precipuamente legato all'età ed alla maturità del responsabile, e corrispondere meglio allo stato di sviluppo di questi, mentre le sanzioni penali andranno applicate in parallelo al livello ed all'entità della sua responsabilità individuale" (raccomandazione n. 9);

"per tener conto dell'allungamento del periodo di transizione verso l'età adulta, dovrà essere possibile che i giovani di meno di 21 anni siano trattati in modo equiparabile a quello degli adolescenti, e che essi formino oggetto dei medesimi interventi, se il giudice ritenga che non siano maturi e consapevoli delle loro azioni come dei veri adulti" (raccomandazione n. 11).

Ma l'esigenza di tenere nel debito conto la non completa maturazione dei giovanissimi, come puntualmente rilevato dal difensore del M è avvertita anche a livello nazionale, tanto che il Legislatore, all'articolo 163 cod. pen., ha previsto una norma di favore in materia di sospensione condizionale della pena "se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni 18 ma inferiore agli anni 21"; e ha altresì, con l'articolo 1, comma 85, numero 3, della legge 23 giugno 2017, in materia di modifiche dell'Ordinamento penitenziario, conferito al Governo delega finalizzata "alla previsione dell'applicabilità della disciplina per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto".

Dunque l'età dell'autore di un delitto, se inferiore ai 20 anni, costituisce un dato sostanziale e non formale che necessita di apposita e specifica motivazione per essere considerato quale elemento irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Ma la sentenza impugnata presenta anche un ulteriore vizio logico.

E in vero, i giudici della Corte di assise di appello di Brescia hanno evidenziato che il giudice di primo grado aveva ritenuto che "B" era stato l'ideatore, l'ispiratore e l'istigatore nel commesso delitto; che aveva fornito un contributo essenziale nel segnalare la presenza di Bo nel garage e nel coordinare l'azione di M ed E; che inoltre aveva fornito un importante contributo morale (oltre che materiale nei termini suddetti), nel rassicurare i suoi complici in ordine al successivo occultamento del cadavere di Bo".

Gli stessi giudici hanno poi confermato la suddetta ricostruzione dei fatti operata dal Giudice per le indagini preliminari di Mantova, affermando a loro volta che il B era stato "l'ideatore del piano criminoso, che aveva anche concorso ad occultare il mezzo usato (la mazza da baseball) sotto la copertura del motorino di sua proprietà all'interno della taverna (detta la tana) ed aveva concordato con i correi i particolari del piano illecito".

Dunque il B (che è di un anno più grande del M) è per i giudici del merito l'ideatore, l'ispiratore e l'istigatore dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere dello zio, ma allo stesso sono state concesse le attenuanti generiche ed è stata applicata una pena più mite di quella del correo.

E' pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, ma a condizione che venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (cfr. Sez. 3, sentenza n. 40322 del 23 giugno 2016, Rv 268266).

E però, non è logica né adeguata la motivazione adottata dai giudici del merito nel caso concreto, atteso che il trattamento più benigno è stato riservato al soggetto che gli stessi giudici hanno classificato come il maggiore responsabile del delitto, essendone "l'ideatore, l'ispiratore e l'istigatore".

Alla stregua delle su esposte argomentazioni, la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio alla Corte di assise di appello di Milano che - libera nella scelta finale se concedere o meno le circostanze attenuanti generiche - dovrà tuttavia rendere motivazione che tenga conto dei su esposti principi.

16. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi del B e dell'E, i due suddetti imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M _____ limitatamente alle
attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Assise di appello
di Milano; rigetta nel resto il ricorso di M _____. Rigetta i ricorsi di B _____ e
E: _____ che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 14 dicembre 2017

Il Consigliere estensore

Palma Talerico

Palma Talerico

Il Presidente

Adet Toni Novik

Adet Toni Novik





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **GUENDALINA PORTO**.

Roma, 16 marzo 2018

La presente copia si compone di 28 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 7.69